

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIMINI E LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' DI SERVICE ED IL RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE NELL'INTERESSE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA

TRA

- il COMUNE DI RIMINI rappresentato in questo atto dal Vice Sindaco, Gloria Lisi, di seguito per brevità denominato anche COMUNE

e

- la DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Comune) rappresentata in questo atto dal Presidente Andrea Gnassi;

PREMESSO e CONSIDERATO:

- che la Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n.7” individua le Destinazioni turistiche di interesse regionale quali enti pubblici strumentali degli enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile;
- che con delibera di Giunta regionale n.212 del 27/02/2017 “Istituzione dell’area vasta a finalità turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Comune e della Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Comune). Approvazione dello statuto” è avvenuta l’istituzione della Destinazione turistica Romagna;
- che mediante deliberazione di Assemblea soci del 30 marzo 2017 è stato nominato Presidente della Destinazione turistica il dott. Andrea Gnassi, che attualmente riveste la carica di Sindaco e di Assessore al Turismo ed all’Internazionalizzazione del Comune di Rimini;
- che mediante deliberazione dell’assemblea dei soci della Destinazione del 6 dicembre 2017 sono state definite le quote di adesione alla Destinazione al fine di sostenere anche le spese di funzionamento della struttura;
- che allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie e strumentali e di conseguire anche possibili economie di scala, nell’attuale fase di avvio della propria

- attività, la Destinazione turistica ritiene opportuno avvalersi dei mezzi e degli strumenti (autovetture, dispositivi hardware, software, telefonici, ecc.) e della struttura organizzativa che già supporta l'attività del Presidente nella sua veste di Sindaco;
- che con la predetta finalità e con l'obiettivo di garantire anche modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività del Presidente più snelle e funzionali, la Destinazione Turistica ha proposto al Comune di avvalersi attraverso la formula del "service" delle prestazioni professionali e delle attività rese da alcuni Uffici comunali, ivi comprese quelle rese dalla struttura di supporto al Sindaco e di far utilizzare al Presidente della Destinazione Turistica la medesima dotazione di risorse strumentali, finanziarie ed umane già messe a disposizione del Sindaco dal Comune di Rimini;
- che pertanto nello svolgimento della sua attività istituzionale quale Presidente della Destinazione Romagna il dott. Gnassi si dovrà avvalere e utilizzare risorse, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione per lo svolgimento del mandato di Sindaco dal Comune di Rimini;
- che il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Destinazione prevede che i componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed ai permessi previsti dalla legge per la loro partecipazione anche a sedute di consiglio dichiarate deserte per mancanza del numero legale ed hanno diritto, inoltre, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le missioni effettuate
- che le parti della presente convenzione intendono opportunamente disciplinare sia le modalità di utilizzo da parte della Destinazione Turistica delle predette attività e funzioni rese da taluni Uffici comunali, sia la quantificazione ed il riparto dei relativi costi, in modo da allocarli in capo al Comune di Rimini ed alla Destinazione Turistica a seconda della reale destinazione delle risorse impiegate a beneficio dell'uno o dell'altro Ente;
- che, anche con la finalità di evitare un eccessivo aggravio di adempimenti burocratici, le parti intendono determinare con criterio forfettario e omnicomprensivo il riparto dei sopra richiamati costi tra i due Enti convenzionati, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte dagli Uffici comunali in favore della Destinazione Turistica e dell'andamento dell'attività svolta dalla Destinazione Turistica e dell'impegno assunto dal Presidente dal momento della nomina ad oggi e, soprattutto, delle nuove attività ed iniziative previste nei documenti di programmazione approvati o da approvare;

- lo strumento della convenzione consente agli enti pubblici di unire le proprie risorse per assicurare i servizi, garantendo un livello di qualità superiore ed al tempo stesso favorendo soluzioni improntate al perseguimento delle finalità di migliore utilizzo delle risorse e di migliore efficienza della gestione;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Il Comune di Rimini si impegna a fornire alla Destinazione Turistica le seguenti attività e funzioni:

- a) supporto alla Presidenza della Destinazione Turistica: supporto per l'organizzazione e la gestione delle missioni e delle trasferte, per la gestione delle prenotazioni, spostamenti, raccordo delle agende;
- b) supporto alla Destinazione Turistica nella predisposizione del materiale necessario per interventi pubblici, conferenze stampa, workshop, gestione rapporti con APT per interventi all'estero, missioni internazionali, azioni di strategia turistica e azioni di marketing turistico di area vasta;
- c) supporto alla Destinazione Turistica nella predisposizione e nella gestione delle procedure di gara sotto e sopra soglia (servizi);
- d) formazione professionale al personale della Destinazione Turistica nelle materie di cui alla lettera precedente.

2. Le parti convengono che i costi relativi alla dotazione di risorse finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione dal Comune di Rimini ed utilizzate dal dott. Andrea Gnassi, oltre che per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali di Sindaco e Assessore al Turismo ed all'Internazionalizzazione del Comune di Rimini, anche per lo svolgimento della funzione di Presidente della Destinazione Turistica, devono essere opportunamente ripartite in capo al Comune di Rimini ed alla Destinazione Turistica a seconda della reale destinazione delle risorse impiegate a beneficio dell'uno o dell'altro Ente convenzionato.

3. Ai fini di cui al comma precedente si intendono:

a) per risorse strumentali le dotazioni hardware e software utilizzate per la comunicazione e per l'accesso alla posta elettronica e ad internet, quali dispositivi di telefonia fissa e mobile, personal computer fissi e portatili, tablet, dispositivi di acquisizione documenti e di stampa, nonché i consumi e le tasse automobilistiche relativi all'autovettura di servizio utilizzata direttamente dal Sindaco o attraverso autista di rappresentanza;

b) per risorse finanziarie tutte le somme a qualunque titolo spese a titolo di consumi per le utenze e per i canoni dei medesimi dispositivi di cui alla lettera precedente;

c) per risorse umane il personale dipendente del Comune di Rimini che presta la sua attività al servizio ed a beneficio dell'attività del Sindaco.

4. Rientrano tra le risorse di cui al comma 2, lettera b) anche i costi relativi alle spese di viaggio del dott. Gnassi, quando sostenute direttamente dal Comune di Rimini con proprie risorse, per le finalità della Destinazione Turistica. Sono pertanto compresi i costi sostenuti dal Comune di Rimini per i trasferimenti ed i viaggi del dott. Gnassi, nonché quelli correlati all'utilizzo dell'autovettura di servizio in dotazione all'ufficio del Sindaco ed all'attività dell'autista di rappresentanza.

5. Nell'ambito della presente convenzione il Comune di Rimini si impegna a mettere a disposizione della Destinazione Turistica i locali ad uso uffici collocati al piano primo e la sala convegni al piano terra dell'edificio denominato Palazzina Roma (ubicato in Piazzale Fellini a Rimini). Il rapporto concernente l'utilizzo dei predetti uffici collocati al piano primo verrà regolato da separato contratto di locazione stipulato tra Comune e Destinazione Turistica.

ARTICOLO 2

1. Ferma restando la quantificazione del canone di locazione degli uffici di cui al comma 5 del precedente articolo 1, le parti convengono di quantificare il corrispettivo che la Destinazione Turistica dovrà versare al Comune di Rimini a fronte della fornitura dei predetti servizi di cui all'art. 1, comma 1, nonché a rimborso di quota parte delle spese di cui ai commi da 2 a 4 del medesimo articolo 1, vengano quantificati con criterio forfettario ed omnicomprensivo in ragione della rilevanza e della complessità delle attività svolte dagli Uffici comunali in favore della Destinazione Turistica e dell'andamento dell'attività svolta dalla Destinazione Turistica e dell'impegno assunto dal Presidente in Euro

80.000,00 all'anno.

2. I costi relativi alle spese di viaggio del Presidente della Destinazione Romagna di cui al comma 4 del precedente articolo 1 verranno, invece, rimborsati al Comune di Rimini dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa. Le predette spese vengono dunque anticipate dal Comune e successivamente rimborsate dalla Destinazione Turistica, stabilendo fin da ora un budget massimo di euro 15.000,00

3. La Destinazione Turistica si impegna a versare al Comune le somme di cui al comma precedente in quattro rate con cadenza trimestrale a semplice richiesta.

ARTICOLO 3

1. La presente convenzione ha durata dalla data della stipula al 30 giugno 2019. Alla scadenza potrà essere rinnovata, anche più volte o per un diverso periodo, previa adozione, da parte di ciascun Ente, di idoneo provvedimento.

2. Ove le parti si avvalessero della facoltà di rinnovo della presente convenzione alla scadenza, la misura dei rimborsi di cui all'articolo precedente potrà essere rideterminata, tenuto conto dell'andamento delle spese effettivamente sostenute.

3. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso minimo di 3 mesi.

ARTICOLO 4

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria le controversie sono deferite al Tribunale di Rimini.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

4. Per quanto non regolato o specificamente richiamato dalla Convenzione, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letto confermato e firmato digitalmente.

Rimini lì,

PER LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
Il Presidente Andrea Gnassi

PER IL COMUNE DI RIMINI
Il Vice Sindaco Gloria Lisi
